

prego la Commissione di avvertirmi quale è la parola che deve essere mutata.

« La Commissione provinciale d'appello sarà composta di cinque membri, uno nominato dal Consiglio provinciale, un altro nominato dalla Camera di commercio della provincia o del capoluogo della provincia, e due nominati dalla direzione generale delle tasse. Il quinto sarà nominato dal prefetto ed avrà la presidenza della Commissione.

» Potrà il Governo accrescere, occorrendo, di due o quattro membri la Commissione, e la nomina di essi spetterà per metà al Consiglio provinciale e per metà alla direzione delle tasse. »

(È approvata.)

Si riprende la discussione sull'articolo 14.

La parola spetta all'onorevole Accolla di cui mi fo a leggere la proposta.

L'onorevole Accolla propone: « che sia soppresso l'articolo 14 del progetto della Commissione, e che la imposta prediale continui a riscuotersi, come per lo passato, in conformità della legge 14 luglio 1864, numero 1831, fatta deduzione da ciascun contingente compartimentale dell'imposta sui fabbricati che vi era unita, e che ne fu stralciata per effetto della legge 24 gennaio 1865, numero 2136. »

La parola è all'onorevole Accolla.

ACCOLLA. Signori, quando nel 1862 proponevasi la legge di tassa sui redditi, sorgeva spontanea una domanda, ed era la seguente: questa tassa colpirà indistintamente tanto i redditi dell'entrata fondiaria quanto quelli della ricchezza mobile?

Ad una tal domanda non erano possibili che tre risposte. Poteva dirsi in prima che la imposta sui redditi colpisse indistintamente tanto quelli provenienti dalla ricchezza mobiliare, quanto gli altri derivanti dalla ricchezza prediale.

Ma questa soluzione non fu accolta da alcuna parte della Camera, imperocchè fu detto, ch'essendo le varie provincie d'Italia fornite di catasti più o meno perfetti, più o meno antichi o recenti, non era convenevole che si sostituisse ad una base certa ed invariabile un elemento di tassazione incerto e variabile.

Poteva in secondo luogo sostenersi che essendo lievemente imposta la ricchezza prediale, era tollerabile, senza tema che avessero potuto ledersi grandemente gl'interessi dell'agricoltura italiana, di sovrapporre qualche altra aliquota alla tassa preesistente; però questo sistema di *sovrapposizione*, che altra volta fu molto opportunamente ed in condizioni speciali praticato in Inghilterra, non poteva essere accolto dal Parlamento italiano, che in mille congiunture ed in vari modi aveva solennemente proclamato essere la proprietà fondiaria italiana assai più gravemente imposta di quel che fosse stata qualsiasi altra contrada di Europa. (*Segni d'attenzione*)

Non rimaneva, o signori, che un'ultima soluzione,

quella, cioè, che la tassa sui redditi colpisse solamente i proventi della ricchezza mobile, e che la rendita prediale fosse segnata dalla tassa catastale; e fu questa appunto la soluzione che trionfò nel seno della Camera italiana, e a cui furono costantemente fedeli prima il Sella e poscia il Minghetti; che anzi, a maggior conforto ed a più lucida prova della prevalenza esclusiva di un tal sistema, fu detto e stabilito, sull'emendamento dell'onorevole Devincenzi, che mentre da un canto i coltivatori o gl'intraprenditori della cultura delle altrui terre erano sottoposti alla tassa sulla ricchezza mobile, i proprietari, d'altra parte, i quali intraprendevano la coltivazione dei loro fondi per loro conto esclusivo, dovevano esserne esentati.

Io non intendo nè voglio oggi innanti voi sostenere o giustificare un tal sistema; anzi vi confesso ingenuamente che a me non sembra sia il più equo e il meno erroneo possibile fra tutti i congegni finanziari che si sono finora escogitati o attuati in materia d'imposta prediale olandese, che ha governato in Italia le sorti della imposta prediale fino al giorno d'oggi, è appunto quello di cui testè vi teneva ragione, e che la Commissione nei provvedimenti finanziari, la quale poteva agevolmente mutarne le basi e ridurlo in buono e regolare assetto, non ha fatto che travisarne il concetto, e contorcerlo in pregiudizio dei proprietari e dei puri principii della scienza economica.

E per vero se la Commissione avesse abbandonato il sistema della imposta prediale fondata sui registri catastali delle varie provincie d'Italia; se per avventura avesse ritenuto che la imposta catastale, fissata in tempi a noi alquanto lontani (1), non più corrisponda al reddito attuale della proprietà fondiaria, ed avesse in sua vece tolto a fondamento di un nuovo assetto d'imposta prediale e di una più equa ripartizione del tributo il principio delle denuncie o delle consegne, in tal caso, buono o cattivo che fosse un tal sistema nel rapporto economico d'Italia, la è certa cosa però che avrebbe avuto il merito di esser logico, omogeneo e conseguente a se medesimo.

Così parimente se la Commissione, riputando esser molto tenue l'attuale peso dell'imposta prediale, ne avesse proposto l'aumento corrispondente sopratassando l'aliquota esistente, a me sembra che un tal sistema, sebbene non abbia in sè il merito della giustizia e della proporzionalità, pure ha il pregio di esser logico e conseguente a se medesimo.

Ma ciò che non mi sembra logico, o signori, ciò che

(1) Il catasto lombardo si distingue in vecchio attuato nel 1760 pel solo ducato di Milano, ed in nuovo attuato tra il 1848 ed il 1853 — Il Parmense dal 1809 al 1849 — Il Toscano nel 1834 — Il Romano dal 1807 al 1835 — Il Napoletano dal 1808 al 1818 — Il Siciliano dal 1833 al 1853 — Il Sardo nel 1855.